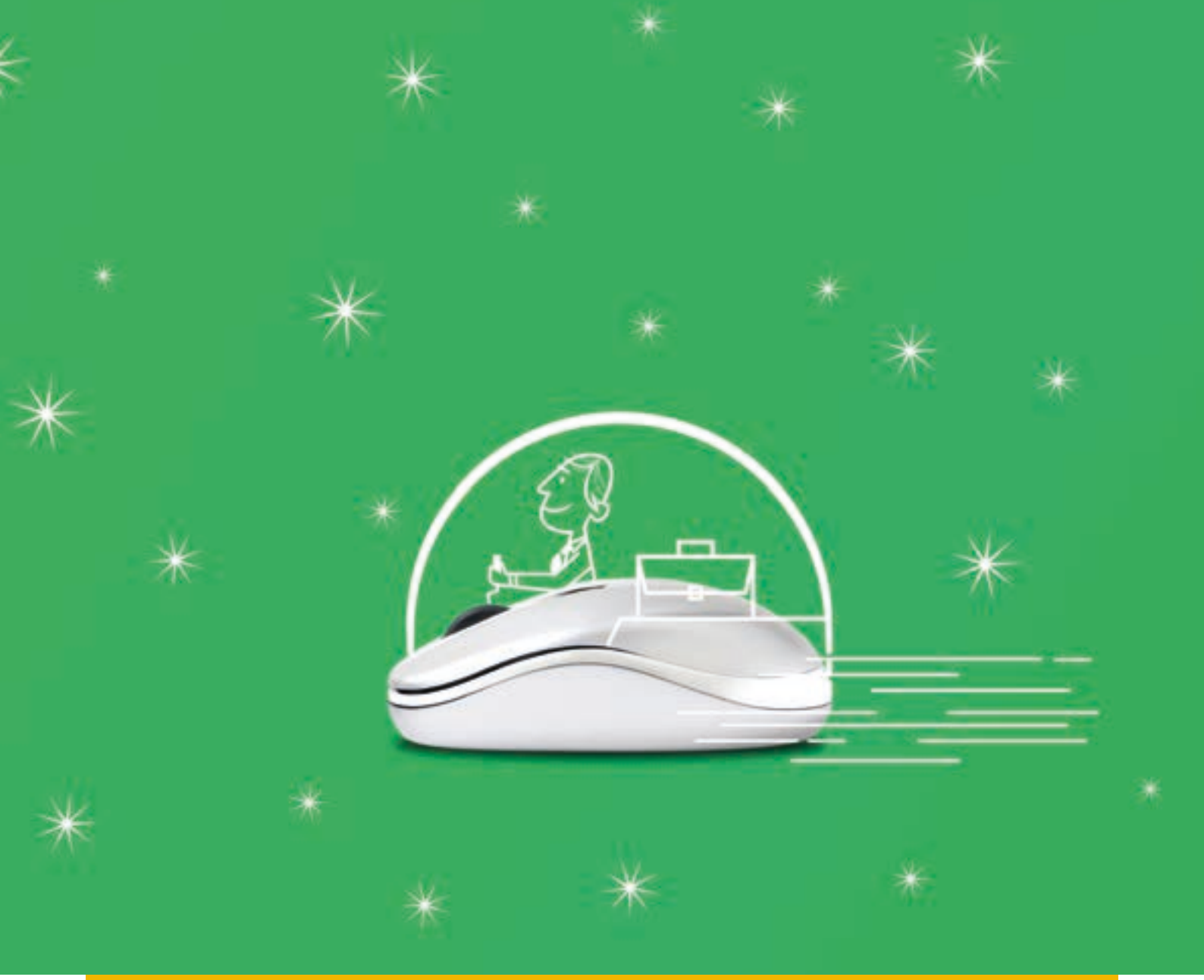


Cyber Risk Reale 2.0

ASSICURAZIONE SICUREZZA INFORMATICA

Il presente Set Informativo, composto da:
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE MUTUA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CYBER RISK REALE 2.0

Mod. 5165 FUR
Ed. 03/2020

CONTATTI UTILI

	CONTATTO	
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20	800 320 320	
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - BLUE ASSISTANCE – 24 ore - 7 giorni su 7	dall'Italia dall'estero	800 092 092 +39 011 742 55 55
SERVIZIO "ARAGTEL" – lun - gio 9-13 / 14-17, ven. 9-13	800 508 008	

AREA RISERVATA

Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali).
È possibile accedere anche tramite l'app Reale Mobile.
L'accesso è gratuito previa registrazione.

INTRODUZIONE

CYBER RISK REALE 2.0 è un prodotto assicurativo destinato a proteggere aziende e professionisti colpiti da attacchi informatici; garantisce le spese e gli interventi necessari a ripristinare dati e sistemi informatici; copre la responsabilità civile per danni causati a terzi dall'utilizzo dei sistemi stessi; garantisce le spese legali in casi di controversie inerenti all'informatica.

INDICE

GLOSSARIO 5

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 11

1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 11

2 DURATA DELLA COPERTURA 12

3 RECESSO 12

4 INFORMAZIONI SUL PREMIO 12

5 ALTRE INFORMAZIONI 13

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE 15

6 CHE COSA POSSO ASSICURARE 15

7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 18

8 CHE COSA NON È ASSICURATO 19

9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE 20

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 21

10 CHE COSA POSSO ASSICURARE 21

11 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 22

12 CHE COSA NON È ASSICURATO 23

13 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE 24

14 NORME COMUNI ALLE SEZIONI PERDITE PECUNIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE 25

15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
(Per le Sezioni Perdite pecuniarie e Responsabilità civile) 26

SEZIONE TUTELA LEGALE 29

16 CHE COSA POSSO ASSICURARE 29

17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 33

18 CHE COSA NON È ASSICURATO 35

19 TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI 36

20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 36

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate sul modulo di polizza



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO
Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA INDICATIVA DEI LIMITI
Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.

DURATA DELLA COPERTURA
Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO
Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.

ALTRE INFORMAZIONI
Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato.*

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ANNO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.
Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.
Resta inteso che:
- il soggetto coincidente con l'Assicurato può variare a seconda delle Sezioni della *polizza*;
- l'Assicurato e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE
Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ATTACCO INFORMATICO
Un *atto doloso*, *malware*, *errore umano*, attacco *D.o.S.*, *furto*, contro il *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

ATTIVITÀ MULTIMEDIALE
Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite
- una pagina web dell'*Assicurato*,
- utilizzo di social media,
- e-mail.

ATTO DOLOSO
Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai *dati*, al *sistema informatico* o alle *reti* dell'*Assicurato*.

CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa è il soggetto da contattare in caso di *sinistro* rientrante nella copertura prevista dalle Sezioni "Perdite Pecuniarie" e/o "Responsabilità Civile".

COMUNICAZIONE
Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC).

CONTRAENTE
La persona che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il Contraente e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

CYBER TERRORISMO
Qualsiasi atto di un individuo o di un gruppo di individui attraverso l'uso di *sistemi informatici*, per danneggiare, distruggere, interrompere o accedere ai *sistemi informatici* o alle reti di computer, a fini religiosi, ideologici o politici, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore.

DANNO
Alterazione, cancellazione o danneggiamento, di *dati* quali, ad esempio, *dati aziendali* o *dati personali*, presenti nel *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

DATI
Qualsiasi informazione digitale, presente nel *sistema informatico* dell'*Assicurato* e memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM), indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software).

DATI AZIENDALI
Informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

DATI PERSONALI
Informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

DIARIA
L'importo che viene corrisposto all'*Assicurato* per ogni giorno di interruzione totale o parziale della propria attività caratteristica.

DIPENDENTE
Qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l'*Assicurato*, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dall'*Assicurato* al fine di fornire servizi all'*Assicurato* e che operi nell'ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell'*Assicurato* stesso. Sono esclusi i *dirigenti e amministratori*.

DIRIGENTI E AMMINISTRATORI
Qualunque amministratore, dirigente, direttore che agisca per conto dell'*Assicurato*.

D.o.S.
(Denial of Service) – qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il *sistema informatico* dell'*Assicurato* mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione *dati* che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del *sistema informatico* stesso e dei servizi di *rete*, esaurendone le risorse; sono inclusi nella definizione anche i D.*D.o.S.* (Distributed Denial of Service).

ERRORE UMANO
Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un *dipendente*, che comporta un *danno*; non è considerato errore umano la cancellazione di *dati* o archivi.

ESPERTO
Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente da Reale Mutua e/o dal *Service Provider*.

ESTORSIONE CYBER
Qualsiasi minaccia credibile da parte di un *terzo* con l'intento di causare un *evento assicurato*, al fine di richiedere denaro all'*Assicurato*.

EVENTO ASSICURATO
Qualsiasi *attacco informatico*, *richiesta di risarcimento*, *estorsione cyber*, cyber crime. Rientrano in questa definizione anche gli eventi la cui origine derivi da un *outsourcing provider*.

FASE GIUDIZIALE
La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

FATTURATO
Importo complessivo degli affari, inerente all'attività assicurata, realizzato in un esercizio e indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell'I.V.A. e dei contributi eventualmente versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza (CPA).

FRANCHIGIA
L'importo espresso in cifra fissa, stabilito contrattualmente, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FRANCHIGIA TEMPORALE
La parte di danno indennizzabile ai sensi di *polizza*, espressa in ore di inattività, totale o parziale, successive al *sinistro*, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO
Qualsiasi copia o appropriazione illecita di *dati aziendali*, *dati personali* e *dati*, dal *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

GUERRA
Ostilità o operazioni belliche, guerra civile, invasione, insurrezione, ribellione, rivoluzione o colpo di stato militare; comprese le azioni intraprese dall'autorità governativa per ostacolare o difendersi da uno di questi atti.

HARDWARE
I componenti fisici di un qualunque *sistema informatico* o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i *dati*.

INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INFRASTRUTTURA
Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

INTERNET SERVICE
Insieme dei servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:
- gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'*hardware* necessario all'accesso e uso di internet;
- i fornitori di servizi DNS;
- altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'*Assicurato*, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.

INTRANET
Una *rete* di *dati* aziendale privata.

LIMITE DI INDENNIZZO
Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il *massimale*.

MALWARE
Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

MASSIMALE
Somma complessiva massima, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, il *massimale*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5164 FUR).

ORGANO DI CONTROLLO
Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di *dati personali*, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.

OUTSOURCING PROVIDER
Qualunque *terzo* che fornisce servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'*Assicurato*; non sono considerati outsourcing provider i soggetti che forniscono *internet service*, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

PARTI
Il *Contraente* e Reale Mutua.

PCI – DSS
Payment Card Industry – Data Security Standards.

PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul *modulo di polizza*, durante il quale la *polizza* è efficace.

PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA
Il periodo di tre mesi, immediatamente successivo alla scadenza del *periodo di assicurazione*, entro il quale l'*Assicurato* può comunicare a Reale Mutua le *richieste di risarcimento* e/o circostanze a lui notificate per la prima volta dopo la scadenza del *periodo di assicurazione* e riferite ad un *evento assicurato* verificatosi prima della scadenza del *periodo di assicurazione*.

PERIODO DI INDENNIZZO
Il periodo massimo, espresso in giorni consecutivi, che ha inizio al momento del *sinistro*, durante il quale i risultati economici dell'attività dell'*Assicurato* risentono delle conseguenze del *sinistro* stesso.

PERIODO DI TUTELA
Periodo pari a 180 giorni durante il quale i costi relativi alle attività di monitoraggio del credito, di tutela dell'immagine e della reputazione dell'*Assicurato* vengono indennizzati.

PERITO
L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

POLIZZA
L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO
La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRESCRIZIONE
L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

PROCEDIMENTO PENALE
Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

REATO
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

RETE
Un gruppo di *sistemi informatici* collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, *intranet* e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di *dati*.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Qualsiasi richiesta da parte di un terzo nei confronti dell'*Assicurato*, di risarcimento danni, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.

RISCATTO
Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un *terzo* in connessione con una *estorsione cyber*.

SANZIONE AMMINISTRATIVA
La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

SERVICE PROVIDER
Il soggetto, nominato sul *modulo di polizza*, che fornisce all'*Assicurato*, in caso di *sinistro*, i *servizi* tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e/o la *richiesta di risarcimento* avanzata da terzi nei confronti dell'*Assicurato*.
Per la Sezione Tutela Legale: il verificarsi dei casi di controversia.

SISTEMA INFORMATICO
L'*hardware*, l'*infrastruttura*, il software o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i *dati*.

SISTEMA TELEFONICO
I sistemi di telecomunicazione interni dell'*Assicurato*, tra cui il sistema telefonico principale, linee telefoniche, webcam, telefoni cablati e wireless, softphone e telefoni cellulari.

SPESE LEGALI
Eventuali costi, spese, compensi, per esperti, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell'*Assicurato* nelle opportune sedi.

SPESE DI GIUSTIZIA
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

SPESE DI SOCCOMBENZA
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

SYSTEM FAILURE
Qualsiasi indisponibilità involontaria e non programmata del *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

TERRORISMO
L'atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore. Il *cyber terrorismo* non è considerato terrorismo.

TERZO
Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'*Assicurato*, *dirigenti e amministratori*, *dipendenti*.

TRANSAZIONE
Accordo col quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

VERTENZA
Il conflitto di pretese tra *Assicurato* e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*

1. OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE/ ASSICURATO*

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Reale Mutua presta il suo consenso all'*assicurazione* e ne determina il *premio* in base alle dichiarazioni del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*, i quali hanno l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'*indennizzo* o alla prestazione; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'*assicurazione* è prestata in base alle dichiarazioni del *Contraente* e dell'*Assicurato* a Reale Mutua, sulle caratteristiche dell'attività e del rischio assicurati, fornite nel questionario allegato alla *polizza* e utilizzato per le valutazioni inerenti all'*assicurazione*.
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare *comunicazione* a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* o alla prestazione, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2. DURATA DELLA COPERTURA

2.1 DURATA DELLA COPERTURA

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
L'*assicurazione* non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24,00 della data di scadenza indicata sul *modulo di polizza*, senza alcun ulteriore obbligo di *comunicazione* e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma del Codice Civile.

3. RECESSO

3.1 RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO

In caso di durata superiore ad un anno, è facoltà delle *Parti* recedere dal contratto in occasione della prima scadenza anniversaria mediante *comunicazione* inviata almeno 30 giorni prima della medesima scadenza.

3.2 RECESSO DAL CONTRATTO PER *SINISTRO*

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo* o dalla prestazione, il *Contraente* o Reale Mutua possono recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. Nel solo caso di recesso esercitato da Reale Mutua, questa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

4. INFORMAZIONI SUL *PREMIO*

4.1 CALCOLO DEL *PREMIO*

Il *premio* dovuto per ciascun *anno assicurativo*, che tiene conto delle garanzie e dei *massimali* delle coperture, viene rapportato al *fatturato* dell'*Assicurato*, realizzato nell'anno solare precedente alla stipula dell'*assicurazione* e dichiarato sul *modulo di polizza*; esso rappresenta convenzionalmente l'indicatore quantitativo del rischio.

4.2 ONERI FISCALI

Il *premio* è comprensivo di imposte.
Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

5. ALTRE INFORMAZIONI

5.1 MODIFICHE DELL'*ASSICURAZIONE*

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare *comunicazione* per iscritto a Reale Mutua in merito all'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

5.3 ISPEZIONE E AUDIT

Reale Mutua può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il s*istema informatico* e la *rete*, dell'*Assicurato* e di qualsiasi *outsourcing provider*, in qualsiasi ragionevole momento ed entro un anno dalla scadenza o dall'annullamento della *polizza*.
L'*Assicurato* deve inoltre fornire a Reale Mutua tutte le informazioni, pertinenti e rilevanti, che Reale Mutua stessa gli richieda.
L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del *Contraente* e dell'*Assicurato*.

5.4 FUSIONE E ACQUISIZIONE

Nel caso sia assicurata una società, in caso di fusione o di acquisizione della maggioranza da parte di altro soggetto durante il *periodo di assicurazione*, l'*Assicurato* deve dare *comunicazione* a Reale Mutua entro 30 giorni da detta fusione o acquisizione; la mancanza di tale *comunicazione*, può far perdere all'*Assicurato* il diritto alla prestazione assicurativa.
L'*Assicurato* è altresì tenuto a corrispondere a Reale Mutua l'eventuale supplemento di *premio* che Reale Mutua dovesse richiedere, sulla base della eventuale maggiore esposizione al rischio, per il periodo a partire dalla data della fusione o acquisizione, fino al termine del *periodo di assicurazione*.

5.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni *comunicazione* deve essere fatta in forma scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* o a Reale Mutua.

5.6 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA *POLIZZA*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
La prestazione assicurativa dovuta a termini di *polizza* non può tuttavia essere erogata se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

6.1.1 RIPRISTINO *DATI* E *SISTEMA INFORMATICO*

Reale Mutua, a seguito di un *danno* causato da un *attacco informatico*, sostiene esclusivamente la spesa per l'intervento del *Service Provider* a favore dell'*Assicurato* per:

- stabilire e documentare le cause,
- contenere il *danno*,
- decontaminare il *sistema informatico* dell'*Assicurato* dal *malware* che ha determinato il *danno*,
- ripristinare e configurare i *dati*,
- ripristinare e configurare il *sistema informatico* dell'*Assicurato*,
- gestire l'emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico, forniti dal *Service Provider*,

ripristinando i *dati* ed il *sistema informatico* dell'*Assicurato*, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto *attacco informatico*.

L'*assicurazione* è prestata per gli eventi avvenuti presso le sedi dell'*Assicurato* situate in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. L'*assicurazione* è prestata nel mondo intero esclusivamente per le spese di intervento remoto del *Service Provider* su device portatili appartenenti al *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

6.1.2 SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI *DATI AZIENDALI*

Reale Mutua, a seguito di un *attacco informatico*, rimborsa le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'A*ssicurato* per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'*evento assicurato* in riferimento ad una *richiesta di risarcimento* relativa alle garanzie della Sezione Responsabilità Civile 10.1.1 "Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di *dati aziendali*" e 10.1.2 "Responsabilità Civile derivante da violazioni della sicurezza della *rete*", nonché alla condizione facoltativa 10.2 A "Responsabilità Civile derivante da *attività multimediale*" se acquistata;
- ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei *dati personali,* compresa la notifica a persone fisiche e giuridiche, incluse le autorità di settore, della violazione e/o della perdita attuale o potenziale di *dati personali*;
- attivare i servizi di monitoraggio:
  a) del credito,
  b) del *furto* d'identità,
  c) dei social media,
  per una durata pari al *periodo di tutela* previo consenso scritto di Reale Mutua;
- la difesa legale contro un'azione da parte di *Organi di controllo*, semprechè non sia stata acquistata la Sezione Tutela Legale, nel qual caso questa garanzia non opera; il rimborso di tali spese di difesa non sarà superiore a € 10.000 (diecimila);

- i servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di *esperti*, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto di Reale Mutua.

La presente garanzia opera con l'applicazione della *franchigia* indicata sul *modulo di polizza*.

6.1.3 ESTORSIONE CYBER

Reale Mutua sostiene esclusivamente la spesa per l'intervento del *Service Provider* a favore dell'A*ssicurato* per terminare un'*estorsione cyber*.

Tali spese sono quelle relative a:

- stabilire e documentare la causa,
- contenere il *danno*,
- decontaminare il *sistema informatico* dell'*Assicurato* dal *malware* che ha determinato il *danno*,
- ripristinare e configurare i *dati*,
- ripristinare e configurare il *sistema informatico* dell'*Assicurato*;
- gestire l'emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico, forniti dal *Service Provider*;

L'*Assicurato*, pena la non validità della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente alla Polizia postale di essere vittima di *estorsione cyber* e non deve portare a conoscenza di alcuna persona - con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto - l'esistenza della presente garanzia.

L'*assicurazione* è prestata per gli eventi avvenuti presso le sedi dell'*Assicurato* situate in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. L'*assicurazione* è prestata nel mondo intero esclusivamente per le spese di intervento remoto del *Service Provider* su device portatili appartenenti al *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

6.2 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*.

Anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni di cui al punto 14.2 "Rischi esclusi (per entrambe le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile)", nonché i punti 7.1 "*Massimale*, *franchigia* e *limite di indennizzo"* e 9 "Tabella riassuntiva di limiti e *franchigie*" e tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

A - DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, dovuta all'indisponibilità del *sistema informatico* dell'*Assicurato* stesso, direttamente causata da un *attacco informatico*.

Per ogni giorno di inattività totale, viene corrisposto un importo pari alla *diaria* calcolata secondo il seguente criterio:

- si calcola la percentuale del *fatturato* dichiarato sul *modulo di polizza*, dedotta dalla tabella di cui sotto in base al settore cui appartiene l'attività assicurata; l'importo risultante, diviso per il numero di giorni dell'anno, convenzionalmente fissato in 360, costituisce l'importo della *diaria*.
- Tabella delle percentuali:

settore manifatturiero	25 %
Settore commercio	18 %
Settore professioni	51 %
Settore alberghiero/ricettivo	60 %

Per ogni giorno di inattività parziale, la *diaria* si intende ridotta in proporzione.

L'*assicurazione* è convenuta per una interruzione massima pari al *periodo di indennizzo* di 180 giorni, per cui l'importo massimo che Reale Mutua è tenuta a pagare per ogni *sinistro* è pari alla *diaria* moltiplicata per i giorni del *periodo di indennizzo* anzidetto.

Determinazione dell'*indennizzo*

Denunciato un *sinistro*, si procede, alla liquidazione dell'*indennizzo*, determinando:

a) il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del *sistema informatico* dell'*Assicurato*, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al *sinistro*;
b) per quanti giorni la *diaria* sia dovuta per intero;
c) per quanti giorni la *diaria* sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo *sinistro*, un importo pari alla *franchigia temporale* di 12 ore di operatività.

B - *SYSTEM FAILURE*

(QUESTA CONDIZIONE FACOLTATIVA È ACQUISTABILE SOLO IN ABBINAMENTO ALLA CONDIZIONE FACOLTATIVA A – DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ)

Quanto disposto in questa Condizione facoltativa si applica esclusivamente con riferimento alla garanzia di cui al punto 6.1.1 "Ripristino *dati* e *sistema informatico*" e alla Condizione facoltativa A "Danni da interruzione dell'attività", le quali si intendono integrate con la seguente parte:

- 6.1.1 "Ripristino *dati* e *sistema informatico*" – Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per ripristinare e configurare i *dati* ed il *sistema informatico* dell'*Assicurato*, a seguito di un *system failure*; la presente garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 1.000;
- Condizione facoltativa A "Danni da interruzione dell'attività "- Reale Mutua corrisponde all'A*ssicurato*, una *diaria*, calcolata nei termini sopraesposti, a ristoro dell'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, causata da un *system failure*; la presente garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di 12 ore.

L'*assicurazione*, esclusivamente con riferimento alla presente Condizione facoltativa, non copre:

- i danni derivanti da danneggiamento o distruzione di beni tangibili (incluso *hardware* dell'*Assicurato*);
- le interruzioni programmate del *sistema informatico* dell'*Assicurato*;
- i danni derivanti da *system failure* che interessi il *sistema informatico* di un *outsourcing provider*.

C - DANNO REPUTAZIONALE

Reale Mutua rimborsa le spese, necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato*, in seguito ad un *attacco informatico*, per gestire e proteggere la propria reputazione nel periodo immediatamente successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, per una durata massima di 180 giorni.
La presente garanzia opera con l'applicazione della *franchigia* indicata sul *modulo di polizza*.

D - CYBER-CRIME E TELEPHONE HACKING

Reale Mutua rimborsa l'importo, ad esclusione delle criptovalute, illegalmente sottratto all'*Assicurato*, da parte di un *terzo*:

- tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:
  a) accesso diretto e non autorizzato ai conti bancari dell'*Assicurato*;
  b) alterazione dei *dati* nel *sistema informatico* dell'*Assicurato*;
- risultanti da addebiti telefonici non autorizzati ed illecito utilizzo della banda larga,

a seguito di un *attacco informatico* contro il *sistema informatico* e/o il *sistema telefonico* dell'*Assicurato* sempre che non sia possibile per l'*Assicurato* recuperare tali importi.
La presente garanzia opera con una *franchigia* di € 5.000 e con un limite di rimborso pari al 50% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, con il massimo di € 50.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

L'*Assicurato*, pena la non validità della presente Condizione facoltativa, deve denunciare tempestivamente alle autorità di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto – l'esistenza della presente garanzia.

E - *PCI-DSS*

Reale Mutua rimborsa le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per:

- l'attività di un *esperto* che indaghi e accerti la violazione, dal *sistema informatico* dell'*Assicurato*, dei dati relativi a carte di credito, di debito, o carte prepagate;
- ottenere nuovamente la certificazione *PCI-DSS*;
- emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte prepagate;

a causa di una violazione dello standard *PCI-DSS*, dovuta ad un *attacco informatico*.

La presente garanzia opera con una *franchigia* di € 5.000 e con un limite di rimborso pari al *massimale* indicato sul *modulo di polizza,* con il massimo di € 100.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

È condizione necessaria per la validità della presente Condizione facoltativa che l'*Assicurato* sia in possesso, al momento del *sinistro*, di una certificazione *PCI-DSS* valida.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

7.1 *FRANCHIGIE, MASSIMALE* E *LIMITI DI INDENNIZZO/*RIMBORSO

Qualunque rimborso corrisposto da Reale Mutua, viene effettuato previa detrazione della *franchigia* prevista in *polizza*, per ogni singolo *evento assicurato*.

Reale Mutua non è tenuta a pagare somma superiore ai limiti di rimborso, per ciascuna garanzia, e al *massimale*, riportato sul *modulo di polizza*.

Il *massimale* costituisce la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascun *anno assicurativo*.

Ad ogni *sinistro* il *massimale* viene progressivamente ridotto dell'importo pagato o stimato, con effetto immediato e fino al termine dell'*anno assicurativo* in corso.

Detta progressiva riduzione non comporta comunque restituzione di *premio*.

Reale Mutua, su richiesta dell'*Assicurato*, provvederà a comunicargli entro 30 giorni dalla stessa, l'entità del *massimale* residuo.

7.2 COINVOLGIMENTO DI PIÙ GARANZIE

Qualora, in caso di *sinistro*, vengano coinvolte più garanzie per il medesimo *evento assicurato*, la *franchigia* applicata è pari alla maggiore tra quelle previste in *polizza* per le relative garanzie interessate, tranne che per la condizione facoltativa A "Danni da interruzione dell'attività", per la quale vale anche la *franchigia temporale* pari a 12 ore.

Reale Mutua non sarà tenuta a rispondere complessivamente, per tutte le garanzie impegnate dal *sinistro*, per somma superiore al *massimale* indicato sul *modulo di polizza*.

7.3 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

L'*assicurazione* è prestata in forma Loss occurrence, ossia sono coperti i *sinistri* accaduti per la prima volta durante il *periodo di assicurazione*.

7.4 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'*ASSICURAZIONE*

Salvo per quanto riguarda le garanzie di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.3, l'*assicurazione* è prestata per gli eventi avvenuti nelle sedi dell'attività svolta dall'*Assicurato* situate nell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



8. CHE COSA NON È ASSICURATO

8.1 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Le esclusioni sempre applicabili alle garanzie di questa Sezione sono riportate al punto 14.2 "Rischi esclusi (per entrambe le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile)".

8.2 RISCHI ESCLUSI SE NON VENGONO ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

Qualora non sia stata acquistata ed esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa Condizione facoltativa, l'*assicurazione* non copre:

a) l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'*Assicurato*, dovuta all'indisponibilità del *sistema informatico* dell'*Assicurato* stesso, direttamente causata da un *attacco informatico*;
(assicurabile nei termini della Condizione facoltativa A "Danni da interruzione dell'attività");

b) l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'*Assicurato*, causata da un *system failure*;
(assicurabile nei termini della Condizione facoltativa B "*System failure*");

c) le spese sostenute dall'*Assicurato*, in seguito ad un *attacco informatico*, per gestire e proteggere la reputazione dell'*Assicurato* nel periodo immediatamente successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio;
(assicurabile nei termini della Condizione facoltativa C "Danno Reputazionale");

d) l'importo illegalmente sottratto all'*Assicurato*, da parte di un *terzo*:
   - tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:
     - diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'*Assicurato*,
     - alterazione dei *dati* nel *sistema informatico* dell'*Assicurato*,
   - risultanti da addebiti telefonici non autorizzati ed illecito utilizzo della banda larga,

   a seguito di un *attacco informatico* contro il *sistema informatico* e/o il *sistema telefonico* dell'*Assicurato*;
   (assicurabile nei termini della Condizione facoltativa D "Cyber-crime e Telephone hacking");

e) le spese sostenute dall'*Assicurato* per:
   - l'attività di un *esperto* che indaghi e accerti la violazione, dal *sistema informatico* dell'*Assicurato*, dei *dati* relativi a carte di credito, di debito, o carte prepagate;
   - ottenere nuovamente la certificazione *PCI-DSS*;
   - emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte prepagate;

   a causa di una violazione dello standard *PCI-DSS*, dovuta ad un *attacco informatico*;
   (assicurabile nei termini della Condizione facoltativa E "*PCI-DSS*").

9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E *FRANCHIGIE*

9.1 RIEPILOGO DI *FRANCHIGIE* E *LIMITI DI INDENNIZZO*/RIMBORSO

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il *massimale* indicato sul *modulo di polizza*. Detto *massimale* costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascun *anno assicurativo*.
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei *limiti di indennizzo*/rimborso *e* delle *franchigie* previste dalla presente Sezione.

RISCHIO ASSICURATO		*FRANCHIGIA*	*LIMITE DI INDENNIZZO*/RIMBORSO
6.1.1	Ripristino *dati* e *sistema informatico*	Nessuna	Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza*
6.1.2	Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di *dati aziendali*	indicata sul *modulo di polizza*	Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza*; per la difesa legale contro azioni di Organi di controllo € 10.000
6.1.3	*Estorsione cyber*	Nessuna	Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza*

CONDIZIONI FACOLTATIVE		*FRANCHIGIA*	*LIMITE DI INDENNIZZO*/RIMBORSO
A	Danni da interruzione dell'attività	12 ore	la *diaria* moltiplicata per 180 giorni (per *sinistro* e per *anno assicurativo*)
B	System failure	▪ € 1.000 per il ripristino *dati* e *sistema informatico* ▪ 12 ore per l'interruzione di attività	Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza*
C	Danno reputazionale	indicata sul *modulo di polizza*	Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza*
D	Cyber-crime e telephone hacking	€ 5.000	50% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, con il massimo di € 50.000 (per *sinistro* e per *anno assicurativo*)
E	*PCI-DSS*	€ 5.000	Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, con il massimo di € 100.000 (per *sinistro* e per *anno assicurativo*)

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

10. CHE COSA POSSO ASSICURARE

10.1 RISCHIO ASSICURATO

10.1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI *DATI AZIENDALI*

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una *richiesta di risarcimento* da parte di terzi determinata dalla divulgazione non autorizzata di *dati aziendali* e/o personali contenuti nel *sistema informatico* dell'*Assicurato*.
La presente garanzia opera con l'applicazione della *franchigia* indicata sul *modulo di polizza*.

10.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA *RETE*

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una *richiesta di risarcimento* da parte di terzi derivante da un *attacco informatico* che abbia colpito il *sistema informatico* dell'*Assicurato*, e che l'*Assicurato* stesso non abbia potuto contrastare, che ha comportato:

- alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di *dati* archiviati nel *sistema informatico* di terzi,
- indisponibilità del *sistema informatico* di terzi.

La presente garanzia opera con l'applicazione della *franchigia* indicata sul *modulo di polizza*.

10.2 CONDIZIONE FACOLTATIVA

La seguente condizione facoltativa vale solo se è stata acquistata e richiamata sul *modulo di polizza.*
Anche per questa condizione facoltativa valgono le esclusioni di cui al punto 14.2 "Rischi esclusi (per entrambe le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile)", nonché i punti 11.5 "Massimali e *limiti di indennizzo*" e 13 "Tabella riassuntiva di limiti e *franchigie*" e tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

A - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA *ATTIVITÀ MULTIMEDIALE*

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una *richiesta di risarcimento* da parte di terzi per:

- diffamazione;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione del diritto alla privacy,

in conseguenza dell'*attività multimediale* dell'*Assicurato*.
La presente garanzia opera con l'applicazione della *franchigia* indicata sul modulo di polizza.

11. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

11.1 *FRANCHIGIE, MASSIMALE* E *LIMITI DI INDENNIZZO*

Le garanzie della presente Sezione operano con la *franchigia* indicata sul *modulo di polizza* per ogni singolo *sinistro*.
Reale Mutua non è tenuta a pagare somma superiore ai limiti di *indennizzo*, per ciascuna garanzia e al *massimale* per anno, riportati sul *modulo di polizza*.
L'*assicurazione* è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di indennizzo*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più *Assicurati*.
Il *massimale* costituisce la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascun *anno assicurativo*.
Ad ogni *sinistro* il *massimale* viene progressivamente ridotto dell'importo pagato o stimato, con effetto immediato e fino al termine dell'*anno assicurativo* in corso:
Detta progressiva riduzione non comporta comunque restituzione di *premio*.
Reale Mutua, su richiesta dell'*Assicurato*, provvederà a comunicargli entro 30 giorni dalla stessa l'entità del *massimale* residuo.

11.2 COINVOLGIMENTO DI PIÙ GARANZIE

Qualora, in caso di *sinistro*, vengano coinvolte più garanzie per il medesimo *evento assicurato*, la *franchigia* applicata è pari alla maggiore tra quelle previste in *polizza* per le relative garanzie interessate.
Reale Mutua non sarà tenuta a rispondere complessivamente, per tutte le garanzie impegnate dal *sinistro*, per somma superiore al *massimale* indicato sul *modulo di polizza*.

11.3 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

L'*assicurazione* è prestata per le *richieste di risarcimento* presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il *periodo di assicurazione* e nel *periodo di denuncia postuma*.
Qualora più *richieste di risarcimento* siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle *richieste di risarcimento* originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.

11.4 CLAUSOLA DI CONTINUITÀ ED EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

L'esclusione di cui al punto 14.2 "Rischi esclusi" - lettera a) "Atti, fatti o circostanze di cui l'*Assicurato*, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a *richieste di risarcimento*", si intende abrogata nel caso in cui il presente contratto sia stato emesso per la mera proroga della scadenza contrattuale di precedente polizza stipulata con Reale Mutua avente durata non inferiore a 12 mesi, senza variazione del rischio assicurato in termini di garanzie, soggetti *Assicurati* o massimali.
Per i *sinistri* che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti da Reale Mutua, l'*Assicurato* rinuncia a ogni diritto derivante da precedenti contratti e quindi per tali *sinistri* sarà efficace unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto.

11.5 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'*ASSICURAZIONE*

La garanzia vale per l'attività svolta dall'*Assicurato* nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i *sinistri* verificatisi in Unione Europea.
Sono incluse in copertura le controllate estere della società Assicurata che all'atto della stipulazione della *polizza* siano soggette al suo controllo a condizione che:

- operino nel medesimo settore di attività merceologico;
- siano dotate delle stesse procedure di sicurezza della *rete* e della protezione dei *dati*;
- utilizzino il medesimo *sistema informatico* della società Assicurata;
- il *fatturato* dichiarato dal *Contraente* e indicato sul *modulo di polizza* comprenda anche il *fatturato* delle controllate estere.

La garanzia è automaticamente estesa alle controllate estere costituite o acquisite dall'*Assicurato* durante il *periodo di assicurazione*.

12. CHE COSA NON È ASSICURATO

12.1 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Le esclusioni sempre applicabili alle garanzie di questa Sezione sono riportate al punto 14.2 "Rischi esclusi (per entrambe le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile)".

12.2 RISCHIO ESCLUSO SE NON VIENE ACQUISTATA LA CORRISPONDENTE CONDIZIONE FACOLTATIVA

Qualora non sia stata acquistata ed esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa condizione facoltativa, l'*assicurazione* non comprende la responsabilità derivante all'*Assicurato* per:

- diffamazione;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione del diritto alla privacy;

in conseguenza dell'*attività multimediale* dell'*Assicurato*.
(assicurabile nei termini della Condizione facoltativa A).

12.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

a) l'*Assicurato*, i *dirigenti* e gli *amministratori*, il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
c) le imprese dell'*Assicurato* o di cui l'*Assicurato* stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.

13. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E *FRANCHIGIE*

13.1 RIEPILOGO DI *FRANCHIGIE* E *LIMITI DI INDENNIZZO*

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il *massimale* indicato sul *modulo di polizza*. Detto *massimale* costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascun *anno assicurativo*.
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei *limiti di indennizzo* e delle *franchigie* indicate nei punti precedenti della presente Sezione.

RISCHIO ASSICURATO		*FRANCHIGIA*	*LIMITE DI INDENNIZZO*
11.1.1	Responsabilità civile derivante da violazione della privacy e violazione di *dati aziendali*	Indicata sul *modulo di polizza*	Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza*
11.1.2	Responsabilità civile derivante da violazioni della sicurezza della *rete*	Indicata sul *modulo di polizza*	Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza*

CONDIZIONI FACOLTATIVE		*FRANCHIGIA*	*LIMITE DI INDENNIZZO*
A	Responsabilità civile derivante da *attività multimediale*	Indicata sul *modulo di polizza*	Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza*

14. NORME COMUNI ALLE SEZIONI PERDITE PECUNIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE

14.1 COINVOLGIMENTO DI PIÙ SEZIONI

Qualora un medesimo *sinistro* coinvolga sia la Sezione Perdite Pecuniarie sia la Sezione Responsabilità Civile, la *franchigia* applicata è pari alla maggiore tra quelle previste per le relative garanzie interessate, tranne che per la Condizione facoltativa A "Danni da interruzione dell'attività", per la quale vale la *franchigia temporale* di 12 ore.

Inoltre, se un *sinistro* interessa sia la Sezione Perdite Pecuniarie sia la Sezione Responsabilità Civile, Reale Mutua non sarà tenuta a rispondere complessivamente, per tutte le garanzie impegnate dal *sinistro*, per una somma superiore al *massimale* indicato sul *modulo di polizza*.
I *massimali* indicati sul *modulo di polizza* per le due Sezioni non sono cumulabili fra loro.

14.2 RISCHI ESCLUSI (per entrambe le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile)

Relativamente ad entrambe le Sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile, l'*assicurazione* non copre:

a) atti, fatti o circostanze di cui l'*Assicurato*, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a *richieste di risarcimento*;
b) i danni dovuti a dolo dell'*Assicurato*, dei *dirigenti e amministratori* e del responsabile IT se nominato;
c) le spese sostenute per implementare e migliorare il *sistema informatico* dell'*Assicurato* o i *dati* in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'*evento assicurato* a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino *dati* e *sistema informatico*;
d) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, *internet service*, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra *infrastruttura* esterna che non sia sotto il controllo dell'*Assicurato*; la presente esclusione non si applica agli *outsourcing provider*;
e) i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di *terrorismo*, *guerra;*
f) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
g) i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'*Assicurato*, compreso il *sistema informatico*, da qualunque causa determinato;
h) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del *sistema informatico* dell'*Assicurato* o conseguenti a sospensione dell'attività quando detti danni si verifichino a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
i) i danni dovuti a difetti, errori nella progettazione, del *sistema informatico* dell'*Assicurato*, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
j) multe o sanzioni di qualsiasi natura;
k) l'ammontare di eventuali *riscatti* pagati dall'*Assicurato* per terminare una *estorsione cyber*;
l) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
m) i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'*Assicurato* o dell'*outsourcing provider*;
n) i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del *sistema informatico* dell'*Assicurato*;
o) i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
p) i danni derivanti da *furto*, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyrights, marchi, brevetti); Questa esclusione non si applica alla garanzia 6.1.2 "Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di *dati aziendali"* e alla condizione facoltativa A "Responsabilità civile derivante da *attività multimediale",* ad eccezione dei brevetti che si intendono sempre esclusi;

q) le *richieste di risarcimento* fatte da o per conto di:
   - un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'*Assicurato*;
   - società controllate e/o partecipate dall'*Assicurato*;
   - un soggetto giuridico su cui l'*Assicurato*, o sue controllate, eserciti un controllo;
   - una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'*Assicurato*;
   - qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'*Assicurato* sia coinvolto;

r) i danni relativi a *servizi* che un *outsourcing provider* ha appaltato a *terzi*;
s) i danni relativi a responsabilità contrattuali;
t) i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'*attività multimediale*;
u) i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'*Assicurato*;
v) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'*Assicurato*.

Inoltre, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, l'*assicurazione* non è operante se l'*Assicurato* non ha protetto il *sistema informatico* con le seguenti precauzioni:
- blocco automatico dell'apparecchiatura con password dopo un tempo massimo di 15 minuti;
- protezione con sistemi di criptazione dei *dati* contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti all'attività prestata dall'*Assicurato*;
- configurazione dell'eventuale connessione Bluetooth in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate.

15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
(PER LE SEZIONI PERDITE PECUNIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE)

15.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - NOTIFICA DEGLI EVENTI

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - BLUE ASSISTANCE - 24 ore – 7 giorni su 7
In caso di *sinistro* L'*Assicurato* deve immediatamente contattare telefonicamente la *Centrale Operativa* ai numeri:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
Numero Verde 800-092092	+39 011 742 55 55

e deve fornire ogni informazione richiesta.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a sostenere alcuna prestazione.
La *Centrale Operativa*, verificata la validità e l'efficacia della *polizza*, trasferisce la chiamata al *Service Provider* che approfondisce con l'*Assicurato* le modalità e le cause dell'evento dannoso.
Sulla base di quanto verificato Reale Mutua darà seguito alla gestione del *sinistro*.
Su richiesta del Service Provider o di Reale Mutua, l'*Assicurato* è tenuto a fornire qualsiasi documentazione a comprova dell'evento; Reale Mutua ha il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento previsto.

L'*Assicurato* In caso di *sinistro* deve altresì:
a) fornire prova dell'*evento assicurato* che ha dato luogo al *sinistro*;
b) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'*evento assicurato*;
c) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del danno;
d) conservare e mettere a disposizione di Reale Mutua e/o del *Service Provider* l'*hardware*, il software e i *dati* colpiti dall'*evento assicurato*;
e) rispettare tutte le raccomandazioni fatte da Reale Mutua e/o dal *Service Provider*.
f) astenersi dall'ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi *richiesta di risarcimento,* senza il previo consenso scritto da parte di Reale Mutua;
g) fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del *sinistro*.

L' *Assicurato* a pena di decadenza dal diritto all'*indennizzo* ai sensi della presente *polizza*, deve altresì dare *comunicazione* entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza di:
a) qualsiasi *richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti;
b) qualsiasi intenzione formalizzata da un *terzo* e/o dai collaboratori durante il *periodo di assicurazione* o il *periodo di denuncia postuma*, di ritenerlo responsabile di un *evento assicurato*;
c) qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza durante il *periodo di assicurazione* o il *periodo di denuncia postuma*, che possa dare adito ad una *richiesta di risarcimento* e/o un *sinistro*;
d) qualsiasi *sinistro*.

Limitatamente ai punti c) e d) che precedono, se tale *comunicazione* viene effettuata dall'*Assicurato* a Reale Mutua nel *periodo di assicurazione* o nel *periodo di denuncia postuma*, qualsiasi *richiesta di risarcimento* successiva è considerata da Reale Mutua come avanzata nel *periodo di assicurazione* o nel *periodo di denuncia postuma*.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.
L'*Assicurato* deve inoltre consentire a Reale Mutua l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di *terzi*.

15.2 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO* PER LE GARANZIE PRESTATE NELLA SEZIONE PERDITE PECUNIARIE CHE PREVEDANO IL RIMBORSO ALL'*ASSICURATO*

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'*indennizzo* dovuto e identificato il beneficiario dello stesso, ove previsto provvede entro 25 giorni al pagamento.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non risultino comportamenti dell'*Assicurato* posti in essere con dolo o colpa grave.

15.3 GESTIONE DELLE *VERTENZE* DEL DANNO/SPESE LEGALI PER LE GARANZIE PRESTATE NELLA SEZIONE REPONSABILITÀ CIVILE

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della *vertenza* tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della *vertenza* fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.
L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente alla presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva *comunicazione* a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.
In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

15.4 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti 15.1 "Obblighi dell'*Assicurato* – Notifica degli eventi" e 15.3 "Gestione delle vertenze del danno/spese legali". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

15.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del *sinistro* o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all' *indennizzo*.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
telefono centralino: 045.8290411
mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@ARAG.it
fax per invio nuove denunce di *sinistro*: +39 045.8290557
mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: sinistri@ARAG.it
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: +39 045.8290449.

ARAGTEL
Nelle materie previste nella presente Sezione, l'*Assicurato* può chiamare il numero gratuito



per ricevere informazioni di carattere generale su:
- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie della Sezione
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria

AragTel è operativo:
- dal lunedì al giovedì: 09.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
- venerdì: 09.00 - 13.00

16. CHE COSA POSSO ASSICURARE

16.1 RISCHIO ASSICURATO

Se l'*Assicurato* è coinvolto in una *vertenza*, Reale Mutua, nei limiti stabiliti dalla *polizza*, copre le seguenti spese:
- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della *vertenza*
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale

- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- *spese di soccombenza* poste a carico dell'*Assicurato*
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per *sinistro*
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti
- *spese di giustizia*
- spese di investigazione difensiva nel *procedimento penale*

Le *spese legali* sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

16.2 GARANZIE

16.2.1 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i *sinistri* connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.

16.2.2 GARANZIE

1. *DELITTI* COLPOSI O *CONTRAVVENZIONI*

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per *delitti* colposi o per *contravvenzioni* connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa o professionale.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli *Assicurati*.

2. *DELITTI* DOLOSI

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per *delitti* dolosi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa o professionale.
La garanzia opera se:
- l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato
- il *reato* è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa.
ARAG rimborsa le spese sostenute dagli *Assicurati* nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo, l'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.
L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli *Assicurati*.

3. *VERTENZE* CON I FORNITORI

Se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento), sono coperte le spese sostenute per le *vertenze* contrattuali:
- relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale su portali di e-commerce (commercio elettronico)
- con il fornitore del servizio di connessione internet del *Contraente*
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del *Contraente*
- con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del *Contraente*
- con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del *Contraente*

La garanzia copre solo le spese sostenute dal *Contraente*.

4. USO FRAUDOLENTO DI CARTE DI CREDITO

Sono coperte le spese sostenute per le *vertenze* contrattuali relativi all'uso fraudolento da parte di *terzi* delle carte di credito del *Contraente* tramite il web o altre modalità.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal *Contraente*.

5. DANNI SUBÌTI

Sono coperte le spese sostenute per la *richiesta di risarcimento* per danni extra contrattuali subìti per *fatti illeciti* di *terzi* connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa/professionale; comprese le spese sostenute per recuperare il danno subìto dalla trasmissione da parte di *terzi* di virus informatici tramite internet e posta elettronica.

Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia opera solo nel caso di rinvio a giudizio del responsabile.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli *Assicurati*.

6. DANNI CAUSATI

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla *richiesta di risarcimento* di *terzi* per danni extra contrattuali causati dagli *Assicurati*.

La garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi:

- la polizza di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista in polizza;
- la polizza di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'*Assicurato*;
- la polizza di responsabilità civile non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il *massimale* per liquidare il danno; in questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il *massimale*.

La garanzia non opera se:

- la polizza di responsabilità civile non esiste;
- l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le *spese legali* per la resistenza alla *richiesta di risarcimento*. A titolo esemplificativo: se l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al *massimale* di polizza o per violazione del patto di gestione lite;
- il *sinistro* è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di *prescrizione*.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli *Assicurati*.

7. PRIVACY

In materia di protezione dei *dati personali* sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per *delitti* colposi o per *contravvenzioni*;
- in procedimenti penali per *delitti* dolosi, se l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato, il *reato* è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*; la garanzia non opera nei casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa;
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla *richiesta di risarcimento* di *terzi* per danni extra contrattuali causati dall'*Assicurato;*
- per l'impugnazione di provvedimenti o *sanzioni amministrative* non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta);
- per i reclami all'autorità competente.

La garanzia copre le spese sostenute dal *Contraente* e da soggetti diversi da quelli *Assicurati* solo per le attività svolte su incarico del *Contraente*.

La garanzia opera anche per i *sinistri* avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il *Contraente*.

8. RIPRISTINO ONORABILITÀ CREDITIZIA

Sono coperte le spese sostenute per il ripristino dell'onorabilità del *Contraente* a seguito di cause pendenti e/o di protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri in caso di *furto* di identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di *terzi* dei *dati personali* o finanziari del *Contraente* tramite il web o altre modalità.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal *Contraente*.

9. ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)

Sono coperte le spese sostenute in caso di frode creditizia davanti all'arbitro bancario finanziario (ABF), in materia di operazione e servizi bancari e finanziari per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra il *Contraente*, la banca o l'istituto finanziario.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal *Contraente*.

16.3 SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

per le società di persone:

- l'azienda *Contraente*
- i soci
- i soci lavoratori
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività

per le società di capitali:

- l'azienda *Contraente*
- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore
- i soci
- i soci lavoratori
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi

per le ditte individuali e le imprese familiari:

- l'azienda *Contraente*
- il titolare
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività

per i liberi professionisti e per gli studi associati:

- il libero professionista *Contraente* o lo studio associato *Contraente*
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- i familiari del professionista che collaborano nell'attività

per le società tra professionisti in forma di società di persone:
- l'azienda *Contraente*
- i soci liberi professionisti
- i soci lavoratori o i soci di prestazioni tecniche
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- i familiari del professionista che collaborano nell'attività

per le società tra professionisti in forma di società di capitali:
- l'azienda *Contraente*
- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore
- i soci liberi professionisti
- i soci lavoratori o i soci di prestazioni tecniche
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi

Nel caso di società tra professionisti non sono considerati *Assicurati* i soci investitori.

Nel caso di *vertenze* fra *Assicurati* le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente*.

17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

17.1 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Sono coperti i *sinistri* che sono avvenuti:
- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se la *polizza* è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente polizza. In questo caso il *Contraente* ha l'obbligo in sede di denuncia del *sinistro* di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

17.2 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la *vertenza*.
L'evento, in base alla natura della *vertenza*, è inteso come:
- il danno o presunto danno extra contrattuale subìto o causato dall'*Assicurato;*
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Se più *Assicurati* sono coinvolti in uno stesso *sinistro*, la *polizza* opera con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale* per *sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli *Assicurati* che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

17.3 EFFICACIA TERRITORIALE DELLA GARANZIA

Le garanzie operano per i *sinistri* avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

17.4 MASSIMALE PER ANNO ASSICURATIVO

Il *massimale*, complessivamente per tutti i *sinistri* insorti in ciascun *anno assicurativo*, non potrà essere superiore al triplo del *massimale* per *sinistro* indicato sul *modulo di polizza*.

17.5 LIMITI DI COPERTURA

1. Le *spese legali* sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio;
2. Nel caso di *vertenze* fra *Assicurati* le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente*;
3. La garanzia *vertenze* con i fornitori copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento);
4. La garanzia privacy, per l'impugnazione di provvedimenti o *sanzioni amministrative*, copre le spese sostenute per l'impugnazione di *sanzioni amministrative* pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta).

17.6 OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'*Assicurato*, le garanzie previste in *polizza* operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
In tutti gli altri casi la presente *polizza*, nei limiti del *massimale*, delle garanzie e delle eventuali garanzie opzionali acquistate, opera a primo rischio.

18. CHE COSA NON È ASSICURATO

18.1 SPESE NON COPERTE DALL'*ASSICURAZIONE*

Se l'*Assicurato* è coinvolto in una *vertenza*, Reale Mutua non copre le seguenti spese:
- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle *spese di giustizia*,
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;

Reale Mutua inoltre non copre:
1. nella garanzia *delitti* dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del *reato* diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non sussiste;
2. nella garanzia *vertenze* con i fornitori: le spese sostenute da soggetti diversi dal *Contraente*;
3. nella garanzia uso fraudolento di carte di credito: le spese sostenute da soggetti diversi dal *Contraente*;
4. nella garanzia danni subìti: le spese sostenute se il responsabile non è rinviato a giudizio;
5. nella garanzia danni causati: le spese sostenute se il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese di resistenza;
6. nella garanzia privacy:
   - in procedimenti penali per *delitti* dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del *reato* diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non sussiste
   - per resistere alla *richiesta di risarcimento* di *terzi*: le spese sostenute a primo rischio;
7. nella garanzia ripristino onorabilità creditizia dell'*Assicurato*: le spese sostenute da soggetti diversi dal *Contraente*;
8. nella garanzia arbitro bancario finanziario: le spese sostenute da soggetti diversi dal *Contraente*.

18.2 ESCLUSIONI

Se nella *polizza* non è previsto diversamente, le garanzie non operano per *sinistri* relativi a:
a. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
b. materia fiscale o amministrativa,
c. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di *terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
d. danni nucleari o genetici causati dall'*Assicurato*, salvo il caso di *sinistri* conseguenti a trattamenti medici;
e. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
f. diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;

g. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
h. fatti dolosi degli *Assicurati*;
i. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
j. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività;
k. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
l. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
m. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
n. attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
o. attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
p. *vertenze* tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso *terzi*;
q. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
r. esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
s. adesione ad azioni di classe (class action);
t. difesa penale per abuso di minori.

19. TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato nei punti precedenti della presente Sezione, il *limite di indennizzo* pari al *massimale* indicato sul *modulo di polizza*.

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei *limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

RISCHIO ASSICURATO	*LIMITE DI INDENNIZZO*
Per tutte le garanzie della presente Sezione, se non diversamente precisato	Il *massimale* per *sinistro* indicato sul *modulo di polizza*; Il *massimale*, complessivamente per tutti i *sinistri* insorti in ciascun *anno assicurativo*, non potrà essere superiore al triplo del *massimale* per *sinistro* indicato sul *modulo di polizza*.

20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG) con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'*Assicurato* ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

20.1 QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATO

1. Nei *delitti* dolosi:
   - se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo, l'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG;
   - l'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
2. Nella fase di denuncia del *sinistro*:
   - la denuncia del *sinistro* deve essere presentata tempestivamente a Reale Mutua e/o ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della *polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio;
   - l'*Assicurato* ha l'obbligo di informare Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro* e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative;
   - il *Contraente* ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
3. Nella fase di gestione del *sinistro*: per valutare la copertura assicurativa della *fase giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire.
4. L'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG:
   - se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
   - nei *delitti* dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo.
5. L'*Assicurato* ha l'obbligo di comunicare a Reale Mutua e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei *sinistri* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
6. Il *Contraente* ha l'obbligo di informare tempestivamente Reale Mutua in caso di alienazione o trasformazione dell'azienda, di modifica dell'attività indicata sul *modulo di polizza* o di spostamento della sede legale.

20.2 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del *sinistro* deve essere presentata tempestivamente a Reale Mutua e/o ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della *polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'*Assicurato* può denunciare i nuovi *sinistri* utilizzando la mail denunce@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei *sinistri*, può utilizzare la mail sinistri@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290449.
L'*Assicurato* ha l'obbligo di informare Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro* e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.
In mancanza, Reale Mutua e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

20.3 GESTIONE DEL *SINISTRO*, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del *sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.
La *fase stragiudiziale* è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la *vertenza* con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa della *fase giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire.
Per la *fase giudiziale* l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:
- dell'ufficio giudiziario competente per la *vertenza,*
- del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al *perito*, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'*Assicurato*, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra *Assicurato* e avvocato, per la *transazione* della *vertenza* e per l'intervento del *perito* o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di *assicurazione* e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese coperte dalla *polizza* avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

20.4 RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei *delitti* dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del *reato* da doloso a colposo.

20.5 DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL *SINISTRO* E CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e ARAG in merito alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

NOTE

NOTE

Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiornoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE

Mod. 5165 FUR

REALE MUTUA

REALE GROUP

TOGETHERMORE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell'Albo delle società capogruppo.